

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi. C. 1994-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	13
--	----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche e che abroga la direttiva 2002/58/CE (regolamento sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche) (COM (2017) 10 final) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e conclusione – Valutazione favorevole con osservazioni</i>)	14
<i>ALLEGATO 1 (Documento finale approvato)</i>	21

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. Esame emendamenti C. 4505 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione</i>)	14
<i>ALLEGATO 2 (Emendamenti)</i>	23
Interventi per il settore ittico. Nuovo testo unificato C. 338 ed abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	16
<i>ALLEGATO 3 (Proposta di parere della relatrice)</i>	25
Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016. C. 4469 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	16
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Maputo il 19 marzo 2014. C. 4468 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	19

COMITATO DEI NOVE:

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano. Esame emendamenti C. 2168-B .	20
AVVERTENZA	20

SEDE REFERENTE

Martedì 27 giugno 2017. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi.

C. 1994-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 giugno scorso.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel prendere atto che nessun deputato è ancora intervenuto nell'esame preliminare, rappresenta l'opportunità di non concludere già nella seduta odierna l'esame preliminare, considerato anche che il provvedimento non è ancora iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea. Rileva l'opportunità, pertanto, di programmare l'esame in sede referente alla luce della programmazione dei lavori dell'Assemblea, che sarà determinata dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo, prevista per la giornata di domani. A tale proposito ricorda che il gruppo di Forza Italia ha preannunciato la richiesta di iscrizione del provvedimento in quota opposizione nel calendario dell'Assemblea per il mese di luglio.

Marco DI LELLO (Misto-PSI-PLI), *relatore*, concorda con la presidente.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani, nella quale si potrà prendere atto di quanto avrà nel frattempo stabilito la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi in merito alla programmazione dei lavori dell'Assemblea per il mese di luglio.

La seduta termina alle 14.15.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 27 giugno 2017. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 14.15.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche e che abroga la direttiva 2002/58/CE

(regolamento sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche).

(COM (2017) 10 final).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e conclusione – Valutazione favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 giugno scorso.

Stefano DAMBRUOSO, *relatore*, presenta ed illustra una proposta di documento finale, nel quale viene valutato favorevolmente, con alcune osservazioni (*vedi allegato 1*), il provvedimento in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 giugno 2017. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.

Esame emendamenti C. 4505 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e conclusione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, rammenta che la Commissione esaminerà, nella seduta odierna, gli emendamenti di competenza della Commissione Giustizia presentati presso la XIV Commissione (*vedi allegato 2*). Avverte, tuttavia,

che la XIV Commissione potrebbe trasmettere, entro la giornata odierna ma successivamente alla seduta della Commissione Giustizia, ulteriori proposte emendative presentate da deputati del Gruppo Movimento 5 Stelle, sulle quali è in corso il vaglio di ammissibilità.

Ricorda, quindi, che, per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, che assume una peculiare valenza procedurale. A tale parere, infatti, si riconosce efficacia vincolante per la XIV Commissione. L'espressione di un parere favorevole, ancorché con condizioni o osservazioni, equivarrà pertanto ad una assunzione dell'emendamento da parte della Commissione, assimilabile alla diretta approvazione di cui all'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento. Tali emendamenti potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo qualora siano considerati contrastanti con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Viceversa, un parere contrario della Commissione in sede consultiva su tale emendamenti avrà l'effetto di precludere l'ulteriore esame degli stessi presso la XIV Commissione. Trattasi delle seguenti proposte emendative:

Ferraresi 3.1, diretto a sopprimere il comma 1 dell'articolo 3 del provvedimento in titolo, che amplia il campo di applicazione dell'aggravante di « negazionismo » di cui al comma 3-bis dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654;

Sereni 4.1, diretto ad ampliare, a vario titolo, la platea dei soggetti che possono accedere al Fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti, anche semplificando la relativa procedura. L'emendamento è corredato della relativa copertura finanziaria;

Sereni 4.2, diretto ad estendere la disposizione transitoria di cui all'articolo 4, comma 1, del provvedimento, alle vittime di reati intenzionali violenti per le quali non è ancora definito il giudizio

penale ovvero per le quali è comunque pendente un contenzioso civile, anche se diretto ad ottenere l'indennizzo per il mancato recepimento della direttiva 2004/89/CE. La proposta emendativa è corredata della relativa copertura finanziaria;

Gianluca Pini 4.7, 4.6 e 4.5, diretti ad ampliare il termine per la presentazione, a pena di decadenza, della domanda di concessione dell'indennizzo per le vittime di reati intenzionali violenti commessi successivamente al 30 giugno 2005 e prima dell'entrata in vigore della legge n. 122 del 2016;

Gianluca Pini 4.8, volto ad ampliare la platea dei soggetti che possono accedere al Fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti, eliminando i limiti di reddito di cui all'articolo 12 della legge n. 122 del 2016;

Battelli 4.3, volto ad ampliare la platea dei soggetti che possono accedere al predetto indennizzo, prevedendo che la vittima sia titolare di un reddito annuo, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore al doppio di quello previsto per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La proposta emendativa prevede, conseguentemente, una diversa quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 del provvedimento, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2017 (anziché 26 milioni).

Ciò premesso, propone di esprimere parere contrario sugli emendamenti Ferraresi 3.1, Sereni 4.2, Gianluca Pini 4.7, 4.6 e 4.5, nonché Battelli 4.3, e parere favorevole sugli emendamenti Sereni 4.1 e Gianluca Pini 4.8.

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE dichiara di condividere la proposta di parere quello della presidente.

Vittorio FERRARESI (M5S) fa presente che gli emendamenti del suo gruppo, ai quali la presidente ha fatto riferimento in apertura di seduta, hanno per oggetto il

Fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta della presidente e relatrice.

Interventi per il settore ittico.

Nuovo testo unificato C. 338 ed abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 maggio scorso.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la relatrice, onorevole Greco, ha presentato una proposta di parere favorevole con alcune condizioni sul provvedimento in titolo (*vedi allegato 3*). Rammenta, altresì, che, nella seduta del 16 maggio scorso, il gruppo Movimento Cinque Stelle ha presentato una proposta di parere alternativa.

Maria Gaetana GRECO (PD), *relatrice*, nell'illustrare la sua proposta di parere, evidenzia come la stessa sia stata predisposta tenuto conto sia dell'esito dell'approfondimento istruttorio effettuato dalla Commissione di merito, sia di alcuni dei rilievi contenuti nella proposta alternativa del gruppo Movimento 5 Stelle.

Donatella FERRANTI, *presidente*, invita i gruppi parlamentari a far pervenire eventuali osservazioni o rilievi sulla proposta di parere testé illustrata dalla relatrice. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016.

C. 4469 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge recante « Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016 » (A.C. 4469).

Osserva che tale Protocollo è destinato a completare le previsioni dell'Accordo istitutivo del TUB stesso, disciplinando gli aspetti relativi ai privilegi fiscali e alle immunità per le diverse sedi del tribunale – attualmente previste in Francia, Germania, Regno Unito e Lussemburgo, nonché per le eventuali divisioni locali e regionali attraverso cui il tribunale possa trovarsi ad operare.

In proposito, rammenta che l'Accordo istitutivo del Tribunale unificato dei brevetti – TUB è stato firmato il 19 febbraio 2013 da 25 Stati membri dell'Unione europea, parte di una cooperazione rafforzata formalizzata nel marzo 2011. I 25 paesi (tutti tranne Polonia e Spagna, mentre la Croazia non faceva all'epoca ancora parte dell'UE) avevano convenuto di istituire il tribunale unificato dei brevetti quale organo giurisdizionale con competenza sulle controversie in materia di brevetto europeo con effetto unitario, la cui creazione era finalizzata a completare il quadro normativo formato dai regolamenti (UE) n. 1257/2012 e 1260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativi, appunto, alla istituzione di una tutela brevettuale unitaria europea ed al suo regime linguistico. La posizione dell'Italia, inizialmente indisponibile ad accettare il trilinguismo (inglese, francese, tedesco) previsto dai regolamenti e dall'Accordo istitutivo del TUB, è successivamente mutata conducendo, il 2 luglio 2015, all'adesione alla cooperazione rafforzata ed all'avvio del processo di ratifica dell'Accordo stesso, alla luce degli interessi nazionali; si è infatti ritenuto che l'adesione alla cooperazione rafforzata consenta agli operatori innovativi italiani

che puntano all'internazionalizzazione di avvalersi dei brevetti europei con effetto unitario. Con la ratifica dell'Accordo, infatti, l'effetto unitario – grazie al quale i brevetti avranno efficacia e protezione in tutti gli Stati parte della cooperazione rafforzata – e la competenza del TUB si estendono anche all'Italia, con ricadute positive sulla sua attrattività verso investimenti esteri ad elevato contenuto d'innovazione. La ratifica dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013 è dunque intervenuta ai sensi della legge n. 214 del 2016. Poiché è previsto che il TUB abbia sedi in diversi Stati membri (Francia, Germania, Regno Unito, Lussemburgo) e che possano esserne istituite divisioni locali o regionali in altre località, il Protocollo sui privilegi e le immunità del TUB e del suo personale, in esame, è stato negoziato nel contesto dell'apposito Comitato preparatorio intergovernativo – con la collaborazione dei rappresentanti della Amministrazioni ivi rappresentate (per l'Italia Ministero della giustizia, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dello sviluppo economico, assieme al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri) – per fornire un'impostazione unitaria alla materia, utile tanto agli Stati parte quanto al personale, di diverse nazionalità, che sarà impiegato dall'organizzazione.

Segnala che l'Accordo istitutivo prevede, infatti, la creazione di un Tribunale di primo grado – avente una divisione centrale a Parigi, con sezioni a Londra e Monaco di Baviera –, una Corte d'appello (Lussemburgo), Centro di mediazione e arbitrato per i brevetti (Lubiana e Lisbona), Training Centre (Budapest), lasciando agli Stati parte la possibilità di chiedere l'apertura di una divisione, locale o regionale, del Tribunale di primo grado sul proprio territorio.

Rileva che il Protocollo in esame è dunque finalizzato ad integrare l'Accordo istitutivo del TUB, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di quest'ultimo, ossia alla creazione di un sistema brevettuale europeo realmente integrato. Quanto

al suo contenuto, il Protocollo in esame si articola in un preambolo e 19 articoli. Il preambolo, richiamato l'Accordo del 19 febbraio 2013, che istituisce il Tribunale unificato dei brevetti conferendogli personalità giuridica in tutti gli Stati membri, ne evidenzia l'articolo 37, in base al quale gli Stati membri contraenti che ne ospitano le sedi (Francia, Germania, Regno Unito e Lussemburgo) sono tenuti a mettere a disposizione i relativi locali e, per i primi sette anni, il necessario personale amministrativo di supporto (dall'ottavo anno, quando il TUB raggiungerà l'autonomia finanziaria, costoro saranno assunti dall'organizzazione). Il preambolo sottolinea, inoltre, che ai giudici si applica – eccezionalmente, in ragione del legame organico tra TUB e brevetto europeo con effetto unitario – il regime di privilegi e immunità valido per i funzionari dell'Unione europea, e riconosce che il Tribunale necessita di vedersi accordata la più ampia capacità giuridica possibile, nonché di godere di tutte le tutele utili allo svolgimento delle proprie funzioni. Conclude, pertanto, che, in tale contesto, è importante definire un quadro di riferimento comune, a beneficio del tribunale e degli Stati membri, ferma restando la possibilità di negoziare appositi accordi di sede integrativi. L'articolo 1 è riservato alla definizione della terminologia utilizzata nel testo del Protocollo. L'articolo 2 stabilisce che il tribunale beneficia, nel territorio di ciascuno Stato parte, dei privilegi e delle immunità necessari allo svolgimento delle sue attività ufficiali. Con l'articolo 3 è stabilita l'inviolabilità delle sedi del tribunale, fatte salve le diverse determinazioni che potranno essere concordate con gli Stati ospitanti. Inviolabili sono anche, ai sensi dell'articolo 4, gli archivi del tribunale e tutti i suoi atti e documenti. L'articolo 5 disciplina le immunità del tribunale, stabilendo, in primo luogo, che il TUB gode (salvo le eccezioni espressamente indicate) di piena immunità dai procedimenti legali e da misure quali perquisizioni o espropri, e che, per quanto necessario all'espletamento delle sue attività ufficiali, esso è esente da restrizioni di

qualsivoglia natura nei confronti delle sue proprietà, beni e risorse finanziarie. Ai sensi dell'articolo 6, le immunità si estendono ai rappresentanti degli Stati parte che compongono i Comitati amministrativo, di bilancio e consultivo ed ai loro atti ufficiali e documenti. Il par. 3 specifica, tuttavia, che gli Stati parte non sono obbligati ad estendere tali immunità ai propri cittadini o a coloro i quali, all'atto di assumere le proprie funzioni presso il tribunale, fossero stabilmente residenti nel loro territorio. L'articolo 7 dispone in tema di esenzioni fiscali e l'articolo 8 in materia di esenzione dalle restrizioni valutarie necessarie allo svolgimento delle attività istituzionali del Tribunale. L'articolo 9, relativo a privilegi e immunità dei giudici e del Cancelliere, rinvia al Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea, che si applica a entrambe le figure professionali. L'articolo 10 riguarda immunità e privilegi del restante personale. Al tribunale è concesso, in base all'articolo 11, il diritto di esporre nei propri locali, sui veicoli utilizzati per scopi ufficiali, così come sul proprio sito *web* e sui documenti, il proprio stemma e la propria bandiera, salvo diverso accordo con lo Stato Parte interessato. L'articolo 12 puntualizza che coloro che godono dei privilegi e delle immunità di cui agli articoli 6, 9 e 10 sono comunque chiamati a rispettare leggi e regolamenti degli Stati parte nel cui territorio operano. Lo stesso tribunale ha l'obbligo di cooperare in ogni momento con le autorità degli Stati parte, per facilitare l'applicazione delle loro leggi e prevenire qualsiasi abuso connesso ai privilegi, le immunità e le agevolazioni menzionate nel Protocollo. L'articolo 13 ricorda che il solo scopo dei privilegi e delle immunità offerte dal Protocollo è quello di garantire, in tutte le circostanze, la libertà di azione del TUB e la completa indipendenza dei suoi funzionari, ma che le immunità possono essere rimosse dall'organo di gestione del tribunale stesso quando esse siano di ostacolo al normale corso della giustizia. Analoghe prerogative sono attribuite al Comitato amministrativo per ciò che concerne i membri del Comi-

tato consultivo ed agli Stati parte per quel che riguarda i propri rappresentanti in seno ai Comitati amministrativo e di bilancio. Per agevolare lo svolgimento dei lavori del tribunale, l'articolo 14 impone agli Stati membri interessati l'obbligo di adottare le misure necessarie per facilitare l'entrata, l'uscita e il soggiorno nel proprio territorio di tutte le persone che esercitano funzioni ufficiali per il tribunale e dei loro familiari a carico. Lo stesso si prevede anche per l'entrata e l'uscita di tutte le persone convocate o citate a comparire davanti al Tribunale in veste ufficiale. In base all'articolo 15, è compito del Cancelliere comunicare a tutti gli Stati parte i nominativi dei giudici, del cancelliere e del personale a cui il protocollo si applica e di notificare nuove nomine o cambiamenti delle circostanze. L'articolo 16 stabilisce che il tribunale istituirà meccanismi e procedure interni per la risoluzione delle eventuali controversie che coinvolgano i titolari delle immunità, compreso il tribunale medesimo. La risoluzione delle controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del Protocollo sono, invece, deferite ad un tribunale arbitrale, salvo che le parti non abbiano convenuto altre modalità. Ove una disputa sorta tra il tribunale e uno Stato parte non sia risolta mediante consultazione, negoziazione o altri metodi di risoluzione, la decisione finale sarà rimessa ad un collegio di tre arbitri. L'articolo 17 stabilisce che il Protocollo è aperto alla firma di tutti gli Stati membri contraenti, presso il Consiglio dell'Unione europea a Bruxelles, che è anche il depositario degli strumenti di ratifica, mentre l'articolo 18 prevede che il Protocollo entrerà in vigore trenta giorni dopo che l'ultimo dei quattro Stati parte (Francia, Germania, Lussemburgo e Regno Unito) abbia depositato il proprio strumento di ratifica. Infine, l'articolo 19 accorda agli Stati membri contraenti la facoltà di notificare al depositario delle ratifiche l'intenzione di applicare il Protocollo in via provvisoria.

Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in discussione parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Maputo il 19 marzo 2014.

C. 4468 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge di Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Maputo il 19 marzo 2014 (A.C. 4468).

Rammenta che tale Accordo si compone di un preambolo e di 12 articoli.

Con particolare riferimento ai profili di stretta competenza della Commissione giustizia, segnala che l'articolo 1 inquadra la cooperazione nel campo della difesa tra le due Parti, nel rispetto degli impegni internazionali dalle stesse assunti, nonché dei rispettivi ordinamenti giuridici, in base ai principi di uguaglianza e interesse reciproco. Si salvaguardano altresì gli obblighi dell'Italia in ragione della sua appartenenza all'Unione europea. L'articolo 2 determina le linee-guida, i settori e le modalità di cooperazione tra i Ministeri della Difesa dei due Paesi, che sono elencati non tassativamente: si individuano, in particolare, gli scambi di informazioni militari e sulle esperienze acquisite nelle operazioni di mantenimento della pace; la ricerca, sviluppo e acquisizione di prodotti e servizi nel campo della difesa; gli aspetti ambientali delle attività militari; le attività di contrasto alla pirateria; la formazione e addestramento militari e i relativi aspetti sanitari. L'articolo 4 tratta le questioni

attinenti alla giurisdizione sul personale militare e civile impegnato nelle attività di cooperazione militare: lo Stato ospitante avrà il diritto di esercitarla nei confronti dei reati commessi sul proprio territorio e puniti in base al proprio ordinamento, anche se commessi da personale dell'altra Parte contraente, salvo alcune specifiche fattispecie, nelle quali la giurisdizione è comunque riservata alle autorità dello Stato d'origine. Vi sono altresì clausole di salvaguardia del personale nel caso in cui questo sia stato coinvolto in eventi per i quali la legislazione dello Stato ospitante preveda l'applicazione di sanzioni, quali la pena capitale, in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento dello Stato inviante. L'articolo 5 disciplina il risarcimento degli eventuali danni provocati dal personale della Parte ospitante o di entrambe le Parti in relazione al servizio reso. L'articolo 7, infine, prevede l'impegno delle Parti a garantire la protezione della proprietà intellettuale derivante da iniziative condotte conformemente all'Accordo in esame, alle rispettive normative nazionali e agli impegni internazionali dalle stesse sottoscritti.

Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo in titolo, segnala che lo stesso si compone di cinque articoli: gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica medesima e il relativo ordine di esecuzione. L'articolo 3, reca la copertura finanziaria degli oneri previsti dall'attuazione dell'Accordo. L'articolo 4, riporta la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 5, come di consueto, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Tanto premesso, propone di esprimere sul provvedimento in discussione parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 14.30.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 27 giugno 2017.

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano.

Esame emendamenti C. 2168-B.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO 1

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche e che abroga la direttiva 2002/58/CE (regolamento sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche) (COM (2017) 10 final).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

La II Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche e che abroga la direttiva 2002/58/CE (regolamento sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche),

considerato che:

il settore delle comunicazioni elettroniche ha registrato negli ultimi anni continui e impressionanti cambiamenti determinati dai progressi tecnologici che hanno moltiplicato le piattaforme e dall'aumento dei contenuti e dei dati che possono essere scambiati;

le normative, sia nazionali che europee, hanno inevitabilmente incontrato difficoltà nel disciplinare tutte le questioni che i progressi tecnologici di volta in volta ponevano per cui, allo stato, resta parzialmente inevasa la domanda di una più soddisfacente salvaguardia dei diritti degli utenti della rete;

la disponibilità di diversi dispositivi terminali (*smartphone, tablet, computer*) ha, infatti, radicalmente cambiato il modo di comunicare, consentendo un interscambio continuo e aumentando in maniera esponenziale le dimensioni del flusso dei dati trasmessi e scambiati, allo stesso tempo aumentando in maniera esponenziale il rischio di essere esposti alla vio-

lazione del diritto fondamentale alla *privacy*, di cui espressione essenziale è costituita dal principio della riservatezza delle comunicazioni;

in sostanza, la possibilità di accedere, manipolare e usare illegalmente informazioni sensibili espone in particolare i soggetti più vulnerabili a minacce concrete con possibili gravi danni alla loro sfera giuridica;

si è posta, dunque, l'esigenza di assicurare standard più elevati di tutela della riservatezza delle comunicazioni elettroniche, anche in relazione ai progressi che in materia di protezione dei dati personali si potranno ottenere dall'applicazione della normativa (il regolamento n. 679 del 2016), recentemente adottata a livello europeo al riguardo;

appare, pertanto, apprezzabile lo sforzo della Commissione europea con la proposta di regolamento in oggetto, di individuare un soddisfacente equilibrio tra: l'esigenza di allineare il livello di garanzia della normativa sulla *privacy* al nuovo regime generale sulla protezione dei dati e le legittime aspirazioni di crescita delle imprese attive nel mercato dei servizi delle comunicazioni elettroniche, anche in considerazione dei cambiamenti in via di realizzazione grazie alla complessiva riforma, tuttora all'esame delle Istituzioni europee, relativa al mercato digitale europeo; da ultimo, la necessità di prevedere idonei strumenti di difesa dai rischi di reati informatici (*cybercrime*);

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime una valutazione favorevole

con le seguenti osservazioni:

a) rispetto al testo proposto dalla Commissione europea (artt. 5-7), appare opportuno valutare un rafforzamento del regime di riservatezza delle comunicazioni elettroniche, prevedendo una disciplina uniforme per i contenuti e i metadati, ad esempio stabilendo un divieto generalizzato di accesso di terzi ad entrambi, a meno che non sia stato espresso il consenso degli interessati, secondo una ratio più coerente ai principi contenuti nel regolamento generale sulla protezione dei dati personali;

b) circa la raccolta di informazioni trasmesse dalle apparecchiature terminali per consentire la connessione ad altro dispositivo o a un'apparecchiatura di rete, di cui all'articolo 8, trattandosi di un fenomeno che potrebbe dar luogo alla registrazione degli spostamenti degli utenti (come nel caso del *Wifi tracking*), occorre potenziare la tutela della *privacy* prevedendo l'espressione del consenso esplicito dell'interessato a tale flusso di informazioni, non potendosi ritenere sufficiente allo scopo il mero adempimento dell'obbligo di informazione all'utente attraverso avvisi;

c) con riferimento all'articolo 10, occorre rafforzare il meccanismo previsto

nella proposta volto a consentire all'utente finale di impedire o ridurre parzialmente (o, al contrario, di consentire in via generalizzata) la facoltà dei terzi di conservare o trattare informazioni sulla propria apparecchiatura terminale (operazione che in linea di massima corrisponde all'installazione e all'uso dei *cookies*), tramite menù di impostazione predefinita al momento dell'installazione dei programmi informatici che consentono comunicazioni elettroniche. In particolare, le nuove norme dovrebbero imporre altresì ai produttori di *software* di consentire agli utenti finali di rivedere agevolmente e anche in un secondo momento le scelte in materia di filtro dei *cookies* effettuati al momento dell'installazione del programma;

d) appare infine necessario allineare l'impianto sanzionatorio per le violazioni delle prescrizioni previste dalla proposta di regolamento in esame all'omologo regime in materia di protezione dei dati personali, peraltro considerato che quest'ultima normativa non ha ancora trovato attuazione, poiché l'inizio dell'applicazione del regolamento n. 679 del 2016 è previsto per maggio 2018;

e) si valuti l'opportunità di riformulare parzialmente l'articolo 18 del Capo IV della proposta, in materia di competenza delle autorità di controllo e applicazione indipendenti, definendo con maggiore puntualità i profili relativi al rapporto di collaborazione tra le autorità responsabili del monitoraggio del regolamento sulla riservatezza delle comunicazioni elettronica e le autorità di regolamentazione istituite a norma del futuro Codice delle comunicazioni elettroniche.

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. Esame emendamenti C. 4505 Governo.**EMENDAMENTI**

Sopprimere il comma 1.

3. 1. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Battelli, Baroni, Fraccaro, Petraroli.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Alla legge 7 luglio 2016, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 1, la lettera a) è abrogata;

b) all'articolo 12, comma 1, lettera b), dopo le parole: « nei confronti dell'autore del reato » sono inserite le seguenti: « salvo l'ipotesi in cui lo stesso abbia chiesto ed ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato »;

c) all'articolo 12, comma 1, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « superiori a 5000 euro »;

d) all'articolo 13, comma 1, lettera b), dopo le parole: « autore del reato » sono aggiunte le seguenti: « salvo l'ipotesi in cui lo stesso abbia chiesto ed ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato »;

e) all'articolo 13, comma 2, dopo la parola: « esperita » sono aggiunte le seguenti: « ovvero alla data del passaggio in giudicato della sentenza penale »;

f) all'articolo 14, comma 2, le parole: « pari a 2.600.000 euro a decorrere dall'anno 2016 » sono sostituite dalle seguenti:

« pari a 2.600.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a 4.000.000 euro a decorrere dall'anno 2018 »;

g) all'articolo 14, comma 4 le parole: « negli anni successivi » sono sostituite dalle seguenti: « entro i successivi diciotto mesi ».

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 26 milioni di euro per l'anno 2017 e in 1.400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede, quanto a 26 milioni di euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e quanto a 1.400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. 1. Sereni, Giulietti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: , nonché alle vittime di reati intenzionali violenti per le quali non è ancora definito il giudizio penale ovvero per le quali è comunque pendente un contenzioso civile anche se diretto ad

ottenere l'indennizzo per il mancato recepimento della direttiva 2004/89/CE.

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 36 milioni di euro per l'anno 2017 si provvede, quanto a 26 milioni di euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. 2. Sereni, Giuliotti.

Al comma 2, sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: due anni.

4. 7. Gianluca Pini, Bossi.

Al comma 2, sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: un anno.

4. 6. Gianluca Pini, Bossi.

Al comma 2, sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: duecentodieci giorni.

4. 5. Gianluca Pini, Bossi.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis, La lettera a), del comma 1, dell'articolo 12 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è abrogata.

4. 8. Gianluca Pini, Bossi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Alla legge 7 luglio 2016, n. 122 all'articolo 12, comma 1, lettera a) le parole « non superiore a quello previsto » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore al doppio di quello previsto »;

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: 26 milioni con le seguenti: 30 milioni.

4. 3. Battelli, Baroni, Fraccaro, Petraroli.

ALLEGATO 3

Interventi per il settore ittico. Nuovo testo unificato C. 338 ed abb.**PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE**

La Commissione Giustizia,

esaminato il provvedimento in oggetto;

rilevato che:

il provvedimento reca disposizioni volte a incentivare una gestione razionale e sostenibile e l'incremento delle risorse ittiche, a sostenere le attività della pesca marittima professionale e dell'acquacoltura a rilevanza nazionale e della pesca ricreativa e sportiva, nonché ad assicurare un efficace sistema di relazioni tra lo Stato e le Regioni al fine di garantire la piena coesione delle politiche in materia di pesca ed acquacoltura, nel rispetto degli orientamenti e degli indirizzi di competenza dell'Unione europea, e lo sviluppo sostenibile delle risorse ittiche autoctone;

L'articolo 17 è diretto a modificare gli articoli 9, 11 e 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, procedendo ad una revisione dell'impianto sanzionatorio del predetto decreto legislativo nell'ottica di una complessiva riduzione delle sanzioni, le quali, peraltro, erano state fissate dall'articolo 39 della legge 28 luglio 2016, n. 154, modificando i richiamati articoli del decreto legislativo n. 4 del 2012, emanato in attuazione dei principi di delega di cui all'articolo 28, comma 1, lettera *f*), della legge 4 giugno 2010, n. 96, che, a sua volta, facevano riferimento al regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale;

nel rispetto delle scelte di merito della Commissione Agricoltura appare opportuno evidenziare le ragioni per le quali solo a distanza di un anno si intende intervenire nuovamente sulla materia sanzionatoria relativa al settore ittico, riducendo anche in maniera significativa le sanzioni allora previste;

dall'approfondimento dei lavori istruttori della Commissione Agricoltura è emersa l'eccessiva afflittività, anche in considerazione della normativa europea e di quella degli altri Paesi dell'Unione, dell'impianto sanzionatorio delineato dal decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, così come modificato dall'articolo 39 della legge 28 luglio 2016, n. 154, con particolare riferimento alle sanzioni amministrative principali ivi previste per gli illeciti che, nel passaggio da una qualificazione penale ad una di tipo amministrativo, si ritiene siano state eccessivamente innalzate;

dalle audizioni svolte dalla Commissione Agricoltura risulta che operatori del settore ritengono che l'inasprimento delle sanzioni abbia determinato una penalizzazione del pescato e quindi del comparto italiano a vantaggio del pescato proveniente dagli altri Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, oltre ad una crescita del mercato nero, sottolineando che la normativa introdotta nel 2016 non si limita a recepire quanto stabilito nel Reg. UE 404/2011 che, all'allegato XXX indica le condotte illecite qualificate come infrazioni gravi, ma reca una serie disposizioni che configurano illeciti amministrativi per le quali prevede sanzioni pecuniarie giudicate eccessivamente afflittive e ben più

elevate di quelle previste negli altri Paesi diretti concorrenti per fattispecie analoghe;

le modifiche che il testo unificato propone di apportare alla normativa vigente tengono conto di queste istanze intervenendo in ogni caso non sulle fattispecie più gravi – penalmente sanzionate in termini di contravvenzioni *ex* articolo 7 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 e corrispondenti a quanto previsto nell'allegato XXX del Regolamento succitato – ma sui soli illeciti amministrativi;

la Commissione Agricoltura, all'esito dell'istruttoria compiuta, ha riformulato alcune fattispecie sanzionatorie con particolare riferimento alle:

a) catture accessorie o accidentali, in relazione alle quali la Commissione di merito ha ritenuto che la legge vigente stabilisce severe sanzioni amministrative per fattispecie per la cui integrazione risulta irrilevante la volontarietà o meno della condotta;

b) condotte aventi ad oggetto le specie tonno rosso e pesce spada per le quali la normativa vigente prevede un incremento della pena pari al doppio di quella comminata per le stesse condotte riferite alle altre specie ittiche. La Commissione di merito ha ritenuto di ridurre tale incremento sanzionatorio in quanto la pesca di tali specie risulta disciplinata da disposizioni internazionali e comunitarie, che dettano ferrei obblighi in capo ai soggetti autorizzati a pescare tali specie ittiche, nonché in quanto le stesse raccomandazioni ICCAT non prevedono sanzioni di tale portata;

c) pesca del cosiddetto pesce sottoglia, in relazione alla quale è stata contestata l'assenza di proporzionalità tra la condotta e la pena comminabile, da verificare tenendo conto del valore del pescato in rapporto all'entità della sanzione comminabile. La Commissione di merito ha ritenuto opportuno rimodulare gli scaglioni di sanzioni previste, mantenendo fermo il massimo applicabile (75.000 euro), riferito

però a quantitativi di pescato superiore rispetto a quelli in relazione ai quali è oggi applicabile, riducendo il minimo della pena applicabile per i quantitativi minimi di pescato ed introducendo un numero superiore di sanzioni intermedie;

ritenuto che:

il nuovo impianto sanzionatorio della legge pur non contrastando formalmente con la normativa europea in materia di pesca e, in particolare, con il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, prevede in alcuni casi delle riduzioni delle sanzioni amministrative che potrebbero indebolirne l'efficacia sia preventiva che retributiva, in relazione all'obiettivo della normativa dell'Unione europea di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale;

la previsione della sola sanzione della confisca del prodotto pescato (articolo 17, comma 2, lettera *b*) del provvedimento in esame) nel caso di catture accessorie o accidentali in quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle normative europea e nazionale vigenti riduce l'efficacia di deterrenza della disposizione sanzionatoria, anche sotto il profilo delle misure che potrebbero essere adottate per ridurre il rischio delle predette catture, per cui sarebbe opportuno prevedere per tali catture una sanzione pecuniaria, sia pure in misura ridotta rispetto a quella da 2.000 a 12.000 euro prevista dalla normativa vigente (articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 4 del 2012);

all'articolo 17, comma 2, lettera *c*), appare opportuno valutare la congruità delle sanzioni minime ivi previste;

appare opportuno sopprimere la lettera *e*) dell'articolo 17, comma 2, al fine di scongiurare qualsiasi dubbio interpretativo sull'applicabilità al pescatore subacqueo della sanzione prevista dall'articolo 11, comma 11, del decreto legislativo n. 4 del 2012, nel caso in cui il quantitativo totale di prodotto della pesca, raccolto o catturato giornalmente, sia superiore a 5 kg;

l'articolo 17, al comma 2, prevede, alle lettere *a)*, *c)*, capoverso comma 5-*bis*, ed *f)*, un incremento, sino ad un terzo, delle pene pecuniarie relative alla pesca irregolare delle specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*), che non appare congruo rispetto alla gravità del fatto sanzionato per quanto riguarda sia l'entità dell'aggravamento (dovrebbe essere « di un terzo ») sia la mancata previsione della medesima aggravante in relazione all'esercizio della pesca sportiva, ricreativa e subacquea;

appare eccessiva all'articolo 17, al comma 3, lettera *a)*, la soppressione del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 4 del 2012, che prevede, per le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *p)* e *q)*, 2, 3, 4 e 5, che abbiano ad oggetto le specie ittiche del tonno rosso e del pesce spada, la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della medesima licenza nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido;

sarebbe piuttosto opportuno, anziché sopprimere il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo. 4 del 2012, prevedere la sospensione della licenza di pesca in caso di recidiva, per procedere alla revoca nel caso di una ulteriore violazione dell'articolo 10, commi 1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *p)* e *q)*, 2, 3, 4 e 5,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) l'articolo 17, comma 2, la lettera *b)*, sia sostituita dalla seguente: Chiunque

viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera *f)*, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro;

2) all'articolo 17, al comma 2, lettere *a)*, *c)*, capoverso comma 5-*bis*, ed *f)*, le parole « sino a un terzo » siano sostituite dalle seguenti: « di un terzo »;

3) all'articolo 17, comma 2, dopo la lettera *d)*, sia aggiunta la seguente: *d-bis*) al comma 10, lettera *a)*, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Le predette sanzioni sono aumentate di un terzo nel caso in cui la violazione abbia ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*) »;

4) all'articolo 17, comma 2, sia soppressa la lettera *e)*;

5) all'articolo 17, comma 3, la lettera *a)* sia sostituita dalla seguente: *a)* il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *p)* e *q)*, 2, 3, 4 e 5, abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*), in caso di recidiva è disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di ulteriore violazione delle predette disposizioni, la revoca della medesima licenza anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.

e con la seguente osservazione:

all'articolo 17, comma 2, lettera *c)*, la Commissione di merito valuti la congruità delle sanzioni minime ivi previste.